

Regolamento per

LA GRADUAZIONE E L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Personale dell’area del Comparto

Ai sensi degli artt. 24-36 CCNL 02/11/2022

Indice

Istituzione degli incarichi del personale del comparto	ART. 1
Atti propedeutici all'affidamento degli incarichi	ART. 2
Graduazione delle funzioni – Principi metodologici	ART. 3
Graduazione delle funzioni – Incarichi per l'aria degli Operatori e degli Assistenti	ART. 4
Graduazione delle funzioni – Incarichi per l'aria dei Professionisti della salute e dei Funzionari	ART. 5
Graduazione delle funzioni – Incarichi per il personale di elevata qualificazione	ART. 6
Valorizzazione economica degli incarichi	ART. 7
Dipendenti interessati	ART. 8
Procedura di assegnazione degli incarichi.....	ART. 9
Responsabilità dell'incaricato e sottoscrizione del contratto integrativo individuale di lavoro.....	ART. 10
Durata e revoca degli incarichi di posizione	ART. 11
Durata e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale	ART. 12
Norme finali	ART. 13
Norma di rinvio	ART. 14

ARTICOLO 1

Istituzione degli incarichi del personale del comparto

Gli incarichi di cui al presente regolamento, secondo quanto stabilito dall'art. 24 del CCNL 02/11/2022 sopra richiamato, richiedono lo svolgimento di funzioni aggiuntive e/o maggiormente complesse nell'ambito e del profilo di appartenenza, con assunzione diretta di responsabilità.

Gli incarichi possono essere di tipo organizzativo o professionale.

All'interno dell'assetto organizzativo dell'Azienda, in tutti i ruoli, possono essere istituiti i seguenti incarichi:

- a) Incarico di posizione, per il solo personale inquadrato nell'area di elevata qualificazione;
- b) Incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari;
- c) Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell'area degli assistenti e nell'area degli operatori.

Gli incarichi di cui al presente regolamento:

- a) non costituiscono posti di dotazione organica;
- b) sono modificabili per effetto di:
 - successiva diversa organizzazione dell'ente;
 - diversa programmazione delle attività istituzionali;
 - riordino dei processi gestionali finalizzati al miglioramento della efficienza organizzativa e della efficacia erogativa.

Il conferimento di incarico relativo a incarico di funzione non comporta, pertanto, per il dipendente che ne è titolare, né progressioni interne di carriera automatiche, né differenze retributive tabellari salvo il diritto alla corresponsione della specifica indennità di cui al capo III del CCNL 02/11/2022 rapportata alla natura, alle caratteristiche dell'incarico ed alle risorse disponibili definite in sede di contrattazione integrativa con le OO.SS.

Nell'individuazione degli incarichi l'Azienda tiene conto dei seguenti principi organizzativi inerenti la sovra e sotto ordinazione:

- gli incarichi di posizione sono sovraordinati agli incarichi di funzione organizzativa;
- gli incarichi di funzione organizzativa sono sovraordinati agli incarichi di funzione professionale.

La sovra ordinazione interna alla singola tipologia di incarichi di funzione organizzativa e di funzione professionale è determinata dal livello di complessità connesso a ciascun incarico secondo il modello organizzativo Aziendale.

ARTICOLO 2

Atti propedeutici all'affidamento degli incarichi

Il conferimento degli incarichi di cui sopra ha luogo dopo che l'Azienda, con riferimento al proprio assetto organizzativo ha disposto:

- a) l'individuazione degli incarichi, distinti per tipologia con riferimento agli incarichi di organizzazione e agli incarichi professionali, alla natura ed alle caratteristiche degli stessi;
- b) la graduazione degli incarichi (peso) cui correlare la relativa indennità;

- c) le risorse individuate all'interno del fondo di cui all'art. 102 del CCNL 02/11/2022 da destinare esclusivamente al finanziamento dell'indennità prevista dal capo III del medesimo contratto.

ARTICOLO 3

Graduazione delle funzioni – Principi metodologici

La graduazione delle funzioni è definita dall'Azienda successivamente all'individuazione degli incarichi e prima dell'assegnazione degli stessi, secondo l'iter riportato nei successivi artt. 4,5 e 6.

IL CCNL prevede differenti valori economici rispetto ai livelli di complessità ed all'area di appartenenza dell'incarico. Lo schema riassuntivo di cui all'art. 24 comma 7 del CCNL 02/11/2022 viene riportato nelle tabelle che seguono.

Area	Tipologia incarico	Graduazione
Elevata qualificazione	Incarico di posizione	10.000 -20.000

Area	Tipologia Incarico	Complessità		
		Base	Media	Elevata
Professionisti della salute e dei funzionari	Funzione organizzativa	---	4.000 -9.500	9.501 -13.500
	Funzione Professionale	1.000	4.000 -9.500	9.501 -13.500
Assistenti	Funzione Professionale	930	1.800	3.000
Operatori	Funzione Professionale	700	1.500	2.000

Stante quanto sopra riportato, nell'ambito della graduazione delle funzioni di cui ai successivi artt. 4,5 e 6 del presente regolamento, vengono individuate le modalità con cui classificare gli incarichi, definirne il livello di complessità e il valore economico conseguente.

Tale attività viene articolata secondo un percorso logico di passaggi successivi orientati al rispetto dei principi dettati dal contratto e orientati a riconoscere al personale un trattamento economico correlato alle responsabilità assegnate nel rispetto delle somme disponibili.

ARTICOLO 4

Graduazione delle funzioni – Incarichi per l'area degli Operatori e degli Assistenti

Al personale appartenente alle aree degli Operatori e degli Assistenti sono conferibili incarichi di Funzione Professionale. Per detto personale possono essere individuate le seguenti tipologie di incarico, rispondenti alle seguenti macro funzioni:

Area degli operatori:

- Ruolo sanitario: attività con particolari contenuti professionali e specialistici;
- Ruolo sociosanitario: svolgimento di funzioni di tutoraggio nei confronti degli altri operatori della stessa unità organizzativa;
- Ruoli amministrativo, tecnico e professionale: svolgimento di funzioni di primo coordinamento operativo nell'ambito del gruppo di lavoro di riferimento.

Area degli assistenti:

- Ruolo sanitario: attività caratterizzate da significativa conoscenza ed esperienza maturate

negli ambiti professionali e specialistici;

- Ruoli amministrativo, tecnico e professionale: punto di riferimento del processo tecnico organizzativo o amministrativo contabile.

Per gli incarichi di Funzione professionale sono previste n.3 classi di complessità collegate ad un differente valore economico, graduate secondo i seguenti i criteri di pesatura:

Incarichi di Funzione Professionale dell'Area degli Operatori e degli Assistenti

Fattori di pesatura		Punteggio
Importanza e delicatezza dell'attività professionale Max 5 punti	Rilevante	5
	Media	3
	Base	1
Grado di autonomia professionale richiesto nell'attività Max 5 punti	Rilevante	5
	Media	3
	Base	1
Attività di coordinamento professionale Max 5 punti	Coordinamento multi area/ruolo	5
	Coordinamento mono area/ruolo	3
	Non Presente	1
Livello di specializzazione professionale richiesto Max 5 punti	Rilevante	5
	Media	3
	Base	1
Valenza strategica dell'attività rispetto agli obiettivi aziendali Max 5 punti	Rilevante	5
	Media	3
	Base	1

In base alla pesatura riportata da ciascun incarico individuato all'interno dell'assetto organizzativo dell'Azienda vengono individuati i seguenti range di complessità

Pesatura		Livello di Complessità
Da punti	A punti	
5	11	Base
12	18	Media
19	25	Elevata

In corrispondenza del livello di complessità individuato per ciascun incarico sarà assegnato il relativo valore economico previsto dalla tabella di cui all'art.3 del presente regolamento, in linea con quanto previsto dall'art. 33 del CCNL 02/11/2022.

ARTICOLO 5

Graduazione delle funzioni – Incarichi per l'area dei Professionisti della salute e dei Funzionari

Al personale neoassunto e a quello non destinatario di un incarico di media o elevata complessità, inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, è attribuito ad ogni modo un incarico di funzione professionale di base, a norma e per effetto del comma 1 dell'art. 31 del CCNL 02/11/2022.

Al personale della presente area, sono conferibili incarichi di funzione professionale e/o organizzativa di più rilevante valenza che comportino maggiori competenze e/o responsabilità. Per detto personale possono essere individuate le seguenti tipologie di incarico, rispondenti alle seguenti macro funzioni:

Incarichi di Funzione organizzativa, graduati come segue:

- Ruolo sanitario: la gestione dei processi clinico- assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi;
- Ruolo sociosanitario: la gestione dei percorsi socio sanitari integrati, formativi, di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione socio sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi;
- Ruoli amministrativo, professionale e tecnico: processi connessi alla gestione di servizi complessi, caratterizzati da un grado di autonomia gestionale e organizzativa, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi.

Incarichi di Funzione professionale, graduati come segue:

- Per il ruolo sanitario: individuabili, in base ai requisiti richiesti, gli incarichi di professionista specialista, professionista esperto e funzione professionale, e riguardanti attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici, anche di tipo clinico- assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione con eventuali funzioni di processo; responsabilità di risultato;
- Per il ruolo sociosanitario: individuabili, in base ai requisiti richiesti, gli incarichi di professionista specialista, professionista esperto e funzione professionale, e riguardanti attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici ad alta integrazione socio sanitaria con eventuali funzioni di processo; responsabilità di risultato.
- Per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale: individuabile, in base ai requisiti richiesti la sola funzione professionale, con riguardo ad attività caratterizzate da rilevanti conoscenze specialistiche in materia amministrativa/contabile, tecnica o professionale, anche trasversale, con funzioni di processo; responsabilità di risultato.

All'interno del proprio assetto organizzativo, l'Azienda definisce gli incarichi, sia di tipo organizzativo che professionale e successivamente provvede alla graduazione degli stessi attribuendo a ciascuno un peso relativo ottenuto dall'analisi dei criteri di pesatura riportati nelle tabelle sottostanti, criteri volti a valorizzare le responsabilità connesse all'incarico in base alla tipologia e area di appartenenza

A. Criteri di pesatura degli incarichi per il personale del ruolo sanitario e sociosanitario (da un minimo di 8 ad un massimo di 60 punti):

Fattori di pesatura		Punteggio
Articolazione giornaliera Max 5 punti	7/7	5
	6/7	3
	5/7	1
Articolazione oraria Max 5 punti	H24	5
	H12	3
	H6	1
Numero personale afferente alla funzione Max 5 punti	oltre 11	5
	da 6 a 10	3
	fino a 5	1
Complessità organizzativa – diretta afferenza Max 5 punti	Direzioni aziendali / Dipartimento	5
	Struttura complessa / Semplice dipartimentale	3
	Struttura semplice interna UOC	1
Differenziazione delle qualifiche afferente alla funzione	Multi ruolo	5
	Multi profilo – stesso ruolo	3

Regolamento per la graduazione ed il conferimento degli incarichi - area comparto

Max 5 punti	Mono profilo	1
Grado di responsabilità nel perseguimento degli obiettivi aziendali Max 10 punti	Alto	10
	Elevato	7
	Rilevante	4
	Medio	1
Grado di adeguamento ai percorsi /processi innovativi Max 10 punti	Alto	10
	Elevato	7
	Rilevante	4
	Medio	1
Valenza strategica dell'incarico rispetto agli obiettivi aziendali Max 15 punti	Alto	15
	Elevato	12
	Rilevante	8
	Medio	4
	Base	1

B. Criteri di pesatura degli incarichi per il personale del ruolo amministrativo, tecnico e professionale (da un minimo di 8 ad un massimo di 60 punti):

Fattori di pesatura		Punteggio
Livello complessità delle procedure da seguire Max 5 punti	Alto	5
	Medio	3
	Basso	1
Numerosità delle procedure da seguire Max 5 punti	Alto	5
	Medio	3
	Basso	1
Numero personale afferente alla funzione Max 5 punti	oltre 11	5
	da 6 a 10	3
	fino a 5	1
Complessità organizzativa – diretta afferenza Max 5 punti	Direzioni aziendali / Dipartimento	5
	Struttura complessa / Semplice dipartimentale	3
	Struttura semplice interna UOC	1
Differenziazione delle qualifiche afferente alla funzione Max 5 punti	Multi ruolo	5
	Multi profilo – stesso ruolo	3
	Mono profilo	1
Grado di responsabilità nel perseguimento degli obiettivi aziendali Max 10 punti	Alto	10
	Elevato	7
	Rilevante	4
	Medio	1
Grado di adeguamento ai percorsi /processi innovativi Max 10 punti	Alto	10
	Elevato	7
	Rilevante	4
	Medio	1
Valenza strategica dell'incarico rispetto agli obiettivi aziendali Max 15 punti	Alto	15
	Elevato	12
	Rilevante	8
	Medio	4
	Base	1

Dall'analisi dei criteri sopra riportati a ciascun incarico sarà attribuito un punteggio che può andare da un minimo di 8 ad un massimo di 60 punti. Il valore riportato per ogni incarico indica il livello di responsabilità oggettiva nell'espletamento delle funzioni svolte.

La graduazione e pesatura degli incarichi deve essere necessariamente effettuata preventivamente all'attivazione delle procedure di assegnazione degli stessi.

Gli incarichi, conferiti al personale dell'area dei Professionisti della salute e dei Funzionari, che raggiungono un punteggio inferiore a punti 20, sono considerati di livello economico base ai quali sarà riconosciuta, indipendentemente dal punteggio assegnato l'indennità pari a € 1.000

Il trattamento economico spettante agli incarichi che hanno riportato una pesatura superiore a 20 punti e la relativa fascia economica di classificazione è determinato secondo le modalità indicate nel successivo art. 7.

ARTICOLO 6

Graduazione delle funzioni – Incarichi per il personale di elevata qualificazione

Al personale inquadrato dell'area dell'elevata qualificazione sono attribuibili solo incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 25 del CCNL 02/11/2022 oltre agli atti di indirizzo ARAN per gli enti del pubblico impiego a norma del Dlgs 165/01 e smi, con la finalità di assicurare lo svolgimento di funzioni organizzative e professionali dotate di forte autonomia organizzativa e professionale per i quali sono richieste elevate abilità e che fungono da raccordo con le figure dirigenziali.

La pesatura di tali incarichi è effettuata tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 26 del CCNL 02/11/2022, che, adattati alla realtà aziendale, vengono riportati in dettaglio nella tabella che segue:

Fattori di pesatura		Punteggio
Dimensione organizzativa di riferimento Max 15 punti	Aziendale	15
	Interdipartimentale	10
	Dipartimentale	8
	UOC / UOSD	4
	UOS	1
Eterogeneità e dinamicità delle condizioni ambientali di riferimento Max 15 punti	Coinvolgimento altre discipline/ruoli, attività dinamiche in evoluzione, eterogenee e/o orientate all'emergenza	15
	Coinvolgimento altre discipline/ruoli, attività dinamiche in evoluzione e/o orientate all'emergenza	10
	Coinvolgimento altre discipline/ruoli	8
	Attività dinamiche in evoluzione e/o orientate all'emergenza	4
	Attività mono disciplinare/ruolo	1
Grado di complessità, autonomia e responsabilità, anche amministrativa e gestionale, e controllo dell'incarico Max 15 punti	Alto	15
	Elevato	10
	Rilevante	8
	Medio	4
	Base	1
Grado di competenza specialistico - funzionale o professionale Max 15 punti	Alto	15
	Elevato	10
	Rilevante	8
	Medio	4
	Base	1

Livello di innovazione Max 10 punti	Alto	10
	Elevato	7
	Rilevante	4
	Medio	1
Livello tecnologico Max 10 punti	Alto	10
	Elevato	7
	Rilevante	4
	Medio	1
Valenza strategica dell'incarico rispetto agli obiettivi aziendali Max 20 punti	Alto	20
	Elevato	12
	Rilevante	8
	Medio	4
	Base	1

Dall'analisi dei criteri sopra riportati a ciascun incarico sarà attribuito un punteggio che può andare da un minimo di 7 ad un massimo di 100 punti. Il valore riportato per ogni incarico indica il livello di responsabilità oggettiva nell'espletamento delle funzioni svolte.

La graduazione e pesatura degli incarichi deve essere necessariamente effettuata preventivamente all'attivazione delle procedure di assegnazione degli stessi.

Il trattamento economico spettante all'incarico e la fascia economica di classificazione di ciascun incarico sono determinati secondo le modalità indicate nel successivo art. 7.

ARTICOLO 7

Valorizzazione economica degli incarichi

In base alle disposizioni del CCNL 02/11/2022 la determinazione del valore economico connesso all'incarico è quantificato in maniera differente rispetto all'area di appartenenza. Per le aree degli operatori e degli assistenti, come indicato nel precedente art.4), vengono individuati tre differenti livelli economici (Base, Media o Elevata) mentre per le aree dei professionisti della salute e dei funzionari e dell'elevata qualificazione vengono previsti valori variabili.

A tal proposito, in base alle risorse disponibili per il finanziamento degli incarichi di cui al presente regolamento dalla contrattazione integrativa aziendale e facenti capo al fondo di cui all'art. 102 del CCNL 2022, l'Azienda, definito l'assetto organizzativo degli incarichi, provvede a pesare, secondo la disciplina di cui agli artt. 4, 5 e 6, gli incarichi individuati e procede nell'ordine:

- Ad attribuire la quota relativa alla fascia economica di appartenenza di cui all'art.4 del presente regolamento (Base, media o Elevata) per gli incarichi riservati al personale appartenente all'area degli operatori e degli Assistenti;
- Ad individuare per tutti gli altri incarichi il valore di ogni singolo punto di pesatura, ottenuto dividendo le quote residue per la sommatoria dei punti assegnati agli incarichi riservati alle aree dei professionisti della salute e dei funzionari e dell'elevata qualificazione;
- A determinare il corrispondente valore economico ottenuto moltiplicando il valore del punto per il punteggio assegnato a ciascun incarico;
- A classificare, per gli incarichi riservati alle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, la fascia economica di appartenenza in base al range di valore economico ottenuto moltiplicando il punteggio attribuito per il valore di ciascun punto, tra livello medio (da € 4.000 a € 9.500) ed elevato (da € 9.501 a € 13.500) ed a riconoscere, in base al valore complessivamente attribuito

all'incarico la quota fissa (pari al valore minimo della fascia di complessità di collocamento dell'incarico) e la quota variabile dell'indennità.

L'importo determinato è annuo lordo e viene corrisposto in 13 mensilità.

L'indennità relativa al personale appartenente all'area dell'elevata qualificazione e gli incarichi attribuiti al personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari di livello di complessità media o elevata assorbe i compensi per il lavoro straordinario. Al personale cui è attribuito un incarico non rientrante in tale fattispecie, oltre al valore dell'incarico è riconosciuto il lavoro straordinario secondo le disposizioni di cui all'art. 47 del CCNL 02/11/2022.

ARTICOLO 8

Dipendenti interessati

Gli incarichi di cui al presente regolamento posso essere attribuiti al personale appartenente alle aree degli operatori, degli Assistenti, dei professionisti della salute e dei funzionari e dell'elevata qualificazione, in base alla definizione dell'assetto organizzativo dell'ente.

In base alle caratteristiche ed alla specifica attività previste e stabilite per ciascun incarico, l'Azienda individuerà i requisiti necessari di accesso tenuto conto di quanto previsto per ciascuna area dagli artt. 27 e 29 del CCNL 02/11/2022. In particolare:

a) Area del personale ad Elevata qualificazione: sono conferibili solo incarichi di posizione organizzativa, decorso il periodo di prova;

b) Area dei professionisti della salute e dei funzionari:

- **incarico di complessità base:** riconosciuto al personale neoassunto e al personale già in servizio non destinatario di un incarico di media o elevata complessità;
- **incarico di complessità media ed elevata:** oltre alla valutazione positiva con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, per ciascun ruolo, i seguenti requisiti:

- **Incarichi di funzione organizzativa:** diploma di laurea o titolo equipollente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza e, per la sola funzione di coordinamento per il personale del ruolo sanitario, il possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006.

Al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate, in fase di prima applicazione del nuovo sistema degli incarichi, e comunque non oltre il 31.12.2023, in deroga al requisito del titolo di studio l'Azienda può conferire l'incarico di funzione organizzativa al personale con esperienza maturata di almeno 15 anni nel profilo di appartenenza che abbia già ricoperto in tale periodo almeno un incarico di posizione organizzativa, coordinamento o un incarico di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 con valutazione positiva dell'incarico unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni. Nel computo dei quindici anni di esperienza rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) del CCNL 2019/2021 nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.

- **Incarichi di funzione professionali:**

Ruolo sanitario:

- Incarico di “professionista specialista”: possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche secondo quanto disposto dall’art. 6 della Legge n. 43/2006, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all’ultimo biennio;
- Incarico di “professionista esperto”: acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari individuati dall’Azienda o Ente con apposito regolamento, unitamente al possesso di una esperienza professionale di tre anni;
- Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza.

Ruolo sociosanitario:

- Incarico di “professionista specialista”: possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche secondo quanto disposto dall’art. 6 della Legge n. 43/2006;
- Incarico di “professionista esperto”: acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari individuati dall’Azienda o Ente con apposito regolamento, unitamente al possesso di una esperienza professionale di tre anni;
- Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza;

Ruoli amministrativo, professionale e tecnico:

- Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza.

c) Aree degli assistenti e degli operatori: per gli incarichi di qualsiasi complessità, il possesso di almeno quindici anni di esperienza nel profilo di appartenenza e il titolo di abilitazione se richiesto per l’esercizio della professione, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Per anni di esperienza professionale si intendono i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati presso le Università pubbliche e private dei paesi dell’Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.

ARTICOLO 9

Procedura di assegnazione degli incarichi

Per l’assegnazione degli incarichi di cui al presente regolamento l’Azienda procede attraverso l’emissione di un avviso interno pubblicato per 10 (dieci) giorni sul sito aziendale.

L’Azienda a seguito di modifica dell’assetto organizzativo, o di successiva attribuzione per scadenza, collocamento in quiescenza, trasferimento del precedente titolare o rinuncia dello stesso, dopo conferimento e stipula del relativo contratto individuale, emette un nuovo avviso interno.

L’avviso esplicita per ciascuna incarico:

- a) Le caratteristiche organizzative/professionali fondamentali (collocazione nell’organizzazione, denominazione e contenuto dell’incarico);

- b) il peso ed il valore di ciascun incarico;
- c) i requisiti richiesti per l'accesso (in particolare area e ruolo);
- d) i requisiti culturali e professionali richiesti;
- e) i profili professionali del personale interessato;
- f) i termini per la presentazione delle domande.

La selezione delle domande è demandata ad una Commissione, nominata con atto del Direttore Generale, composta da tre membri, di cui uno rappresentato dal Dirigente responsabile cui afferisce l'incarico di funzione da conferire, con compiti di Presidente e due esperti individuati tra i dirigenti/esperti operanti all'interno dell'Istituto ovvero in mancanza provenienti da altre Aziende.

La Commissione è affiancata da un segretario verbalizzante appositamente nominato ed ha a disposizione 100 punti, come di seguito ripartiti. La stessa procede alla valutazione dei documenti presentati ed al colloquio attitudinale, dando luogo a specifica graduatoria, che sarà utilizzata esclusivamente per il posto messo a selezione. I punteggi attribuibili sono così ripartiti:

a)	Max punti 40 per curriculum secondo il seguente schema:	
1	Titoli culturali ulteriori ai requisiti di accesso	MAX 10 PUNTI
1.1	Diploma di Laurea magistrale, Diploma di Laurea specialistica attinenti al profilo professionale da conferire	punti 3.5
1.2	Master I° livello attinenti all'incarico da conferire	punti 2.0
1.3	Master II° livello attinenti all'incarico da conferire	punti 3.0
1.4	Dottorato di ricerca (PHD) attinente all'incarico da conferire	punti 1.5
2	Aggiornamento professionale, attività di docenza e didattica (esclusivamente in ambito accademico), attività scientifica (relativa all'ultimo quinquennio) <i>Per il personale del ruolo sanitario relativamente ai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 sarà valutato solo l'aggiornamento professionale, non ECM, di tipo accademico o regionale ed attinente all'incarico da assegnare</i>	MAX 15 PUNTI
2.1	Corsi, congressi, convegni e seminari di durata superiore a 4 giornate effettive	punti 0,05 per corso
2.2	Incarichi di insegnamento extra istituzionale in materie attinenti l'incarico da affidare	punti 0,001 per ora
2.3	Incarichi di docenza in materie attinenti l'incarico da affidare Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e dovranno essere prodotte in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificate nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa	punti 0,1 per CFU.
	Saranno valutate le pubblicazioni solamente se attinenti all'incarico da assegnare:	
2.4	Lavori in collaborazione con più autori	punti 0,2
2.5	Monografie, articoli come unico autore	punti 0,3
2.6	Partecipazione progetti di ricerca scientifica e/o trials clinici sponsorizzati e non	punti 0,10
3	Esperienza lavorativa e professionale maturata	MAX 15 PUNTI
3.1	Punti 1 per anno per il servizio prestato a tempo indeterminato e determinato nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale ASL 6 Medio Campidano. I periodi inferiori all'anno e superiori a 15giorni saranno conteggiati in misura proporzionale.	
3.2	Punti 0,10 per anno per il servizio prestato presso altre Aziende del SSN. I periodi inferiori all'anno e superiori a 15 giorni saranno conteggiati in misura proporzionale	
3.3	Punti 1 per anno per pregresso svolgimento di incarichi (tetto massimo 5 punti)	
b)	max 60 punti in base a specifico colloquio individuale con il quale verrà approfondito il carattere attitudinale e motivazionale, le competenze professionali, organizzative, gestionali e relazionali del candidato in relazione all'incarico da ricoprire	

Sarà considerato idoneo ed inserito all'interno della graduatoria, il personale che avrà conseguito nel colloquio individuale un punteggio pari almeno a punti 30. Verrà stilata una graduatoria di merito per l'attribuzione dell'incarico.

Dei lavori la Commissione redige specifico verbale che verrà trasmesso, a cura del suo Presidente, al Direttore Generale per gli atti di propria competenza.

ARTICOLO 10

Responsabilità dell'incaricato e sottoscrizione del contratto integrativo individuale di lavoro

Il dipendente, al quale è conferito incarico di funzione di qualsiasi titolo e classificazione economica, svolge le relative attività da esso previste con assunzione diretta di responsabilità in ordine alla realizzazione dei programmi e dei progetti affidatigli.

All'atto di conferimento dell'incarico, disposto con deliberazione, viene sottoscritto da parte del dipendente lo specifico contratto integrativo individuale di lavoro nel quale sono indicati:

1. Oggetto dell'incarico
2. Principali funzioni e responsabilità correlate all'incarico conferito
3. Obiettivi generali da conseguire nella durata dell'incarico, che saranno integrati annualmente in base agli specifici obiettivi attribuiti alla struttura di riferimento secondo il modello di budget vigente in azienda;
4. Decorrenza e durata
5. Retribuzione connessa alle funzioni attribuite
6. Modalità ed effetti della valutazione annuale dell'incarico

La retribuzione connessa alle funzioni svolte è una indennità corrisposta mensilmente per 13 mensilità in aggiunta al trattamento economico in godimento da parte del dipendente.

In analogia quanto previsto dal Contratto per gli incarichi di posizione organizzativa all'art. 26 comma 10, nel caso in cui, durante lo svolgimento dell'incarico di funzione di tipo organizzativo l'Azienda può affidare l'incarico resosi vacante ad *interim* ad altro dipendente inquadrato nella medesima area e ruolo in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico. Tale attività è retribuita con un importo, a titolo di produttività, pari al 20% del valore economico dell'incarico su cui è attivato l'*interim*. L'*interim* non può superare i 12 mesi dalla data di assegnazione. Superati i 12 mesi, l'Azienda procede avviando il percorso per la copertura dell'incarico secondo quanto previsto dal presente regolamento.

ARTICOLO 11

Durata e revoca degli incarichi di posizione

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata di cinque anni o, per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, anche durata inferiore corrispondente alla durata dell'incarico o del comando. La durata può essere inferiore anche nel caso in cui coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

Gli stessi, comunque, possono esser revocati ancor prima della scadenza in caso di accertata inosservanza delle direttive impartite per l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei progetti finalizzati al miglioramento organizzativo, al conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia

ed economicità dei servizi istituzionali, al miglioramento dei livelli quali quantitativi delle prestazioni assistenziali, secondo le modalità ed i criteri contenuti nello specifico regolamento di valutazione vigente in azienda, ovvero a seguito di modifica dell'assetto organizzativo aziendale. In tutti i casi si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 27 del CCNL 02/11/2022 per gli incarichi di posizione organizzativa, di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'art. 30 del medesimo contratto per le altre tipologie di incarico.

Alla scadenza dell'incarico l'Azienda può o riconfermare l'incarico al medesimo dipendente, previa valutazione dei risultati ottenuti e nei limiti previsti dall'art. 19 del CCNL 21/05/2018, ovvero provvedere attraverso l'emissione di un nuovo avviso interno ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

Gli incarichi di posizione sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata di cinque anni o, per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, anche di durata inferiore corrispondente alla durata dell'incarico o del comando. La durata può essere inferiore anche nel caso in cui coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

Gli incarichi di posizione possono essere rinnovati a seguito della valutazione positiva al termine dell'incarico unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa. Qualora, al termine dell'incarico, la valutazione sia negativa o vi sia la presenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, al dipendente viene affidato altro incarico di posizione di valore economico complessivo inferiore e non si dà luogo alla corresponsione della parte variabile nel primo anno di affidamento, ferma restando la garanzia della parte fissa dell'indennità di posizione. Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di mancato rinnovo dell'incarico.

Può essere disposta la revoca prima della scadenza dell'incarico per effetto:

- a) della valutazione negativa annuale ai sensi dell'art. 34 (Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione) del CCNL Comparto Sanità;
- b) a seguito di procedimenti disciplinari conclusi con la comminazione di una sanzione superiore alla multa.

La revoca avviene con atto scritto e motivato.

La revoca dell'incarico comporta l'affidamento di altro incarico di posizione di valore economico complessivo inferiore e non si dà luogo alla corresponsione della parte variabile nel primo anno di affidamento, ferma restando la garanzia della parte fissa dell'indennità di posizione. Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di revoca dell'incarico.

ARTICOLO 12

Durata e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale

Gli incarichi di funzione, esclusi gli incarichi di funzione professionale di complessità base dell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata di cinque anni o, per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, una durata corrispondente alla durata dell'incarico o del comando; essi sono rinnovabili previa valutazione positiva. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Per gli incarichi di funzione professionale di base dell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari al termine del primo quinquennio è fatta salva la possibilità di conferire un incarico di funzione organizzativa o professionale di complessità media o elevata in presenza dei requisiti di cui agli artt. 28 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa) e 29 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione professionale) del CCNL Comparto Sanità. Gli

incarichi di funzione professionale sono conferibili anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora il valore economico di tali incarichi sia definito in misura non superiore a € 3.000. In tali casi il valore economico dell'incarico è rideterminato in proporzione alla durata della prestazione lavorativa.

Gli incarichi di funzione, esclusi gli incarichi di funzione professionale di complessità base dell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, possono essere rinnovati previa valutazione positiva al termine dell'incarico e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Qualora, al termine dell'incarico, la valutazione sia negativa o vi sia la presenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, è prevista:

- per il personale appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti: la perdita dell'incarico;
- per il personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari, con l'esclusione degli incarichi di funzione professionale di base: l'attribuzione di un incarico professionale di complessità base.

Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di mancato rinnovo dell'incarico di complessità media ed elevata e per quello di complessità base nell'anno della valutazione negativa.

Può essere disposta la revoca prima della scadenza dell'incarico, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base dell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, per effetto:

- a) della valutazione negativa annuale ai sensi dell'art. 34 (Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione) del CCNL Comparto Sani;
- b) a seguito di procedimenti disciplinari conclusi con la comminazione di una sanzione superiore alla multa.

La revoca avviene con atto scritto e motivato e comporta:

- per il personale appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti: la perdita dell'incarico;
- per il personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari: la garanzia del solo incarico professionale di complessità base.

Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di revoca dell'incarico.

ARTICOLO 13

Norme finali

Gli incarichi conferiti al di fuori delle procedure di cui al presente regolamento o da soggetti diversi dal Direttore Generale, fermo restando la responsabilità disciplinare e patrimoniale di questi ultimi, sono nulli a tutti gli effetti.

Parimenti è nullo ad ogni effetto l'espletamento di fatto di incarico di funzione non formalmente conferito con le procedure di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 14

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto e normato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al CCNL 02/11/2022, con particolare riferimento a quanto previsto dal Capo III dello stesso e successive modificazioni e integrazioni.